

N. R.G. Proc. Unitario /2026**TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA****SEZIONE CIVILE****Ufficio fallimenti e procedure concorsuali**

Il Tribunale di Macerata, in composizione monocratica e nella persona del giudice, dott.ssa Filomena Di Gennaro, nel procedimento iscritto al n. **r.g. Proc. Unit.** **1/2026**, promosso da:

, con
effetti da estendersi alla socia accomandataria,

letto l'art. 80 CCII,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Letto il ricorso, depositato in data 14.04.2026, dalla società

in persona del socio accomandatario,

mediante il quale la richiedente ha proposto domanda di apertura del procedimento di omologa di concordato minore *ex* artt. 74 e ss. CCII, con effetti da estendersi al socio accomandatario;

richiamato il decreto del 27.04.2026, con il quale è stata dichiarata l'apertura del concordato minore nei confronti della predetta società, disponendo la comunicazione, a cura dell'OCC, a tutti i creditori della proposta e del decreto di apertura e la pubblicazione del decreto sul sito del Tribunale di Macerata a cura della cancelleria, assegnando ai creditori termine di gg 30 per far pervenire all'OCC, a

mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni;

ritenuta l'ammissibilità giuridica del concordato minore, in quanto:

1) risultano soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 74 e s.s. CCII, posto che l'istante è qualificabile come debitore in stato di sovraindebitamento in conformità alla definizione contenuta nell'art. 2 co. 1 lett. c;

2) non ricorrono le condizioni ostative di cui all'art. 77 CCII (la ricorrente non è assoggettabile a liquidazione giudiziale, a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali, non è stata già esdebitata nei cinque anni precedenti alla presente istanza, né risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori);

3) è stata allegata la documentazione prescritta dagli artt. 75 e 76 CCII, nonché la relazione dell'OCC, a cui deve farsi riferimento anche per la compiuta produzione dei documenti e per l'esposizione del piano oggetto di ricorso;

rilevato che la proponente versa in una situazione incolpevole di sovraindebitamento, tale da rivelarsi irreversibilmente incapace di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come emerge dalla relazione dell'OCC;

considerato che l'OCC ha indicato le cause del sovraindebitamento, individuate nella drastica contrazione della clientela, imputabile a plurimi fattori, tra i quali, la chiusura della filiale bancaria limitrofa, i cui dipendenti erano tra i principali avventori della società, l'apertura di altri centri estetici nelle immediate vicinanze, la crisi pandemica, nonché, al significativo aumento dei costi, conseguente all'acquisto di macchinari finalizzati ad offrire sempre maggiori servizi per attirare nuovi potenziali clienti, che ha poi indotto la proponente a stipulare l'affitto dell'azienda, ancora in corso;

considerato altresì che lo stesso esperto ha confermato l'attendibilità e la completezza della documentazione prodotta dalla ricorrente ed ha attestato, con esaustiva motivazione dalla quale non vi è ragione di discostarsi, la ragionevole

fattibilità del concordato proposto e la convenienza dello stesso rispetto all'alternativa liquidatoria;

rilevato, quanto alla percentuale, alle modalità ed ai tempi di soddisfacimento dei creditori, nonché ai criteri adottati nella formazione delle classi, che la proposta risulta articolata nei seguenti termini:

-attivo destinabile alla procedura

la quasi totalità (euro 56.000,00) delle risorse del piano proposto dalla debitrice deriva dai canoni percepiti per l'affitto dell'azienda, pari a 1.600,00 euro mensili, da destinarsi ai creditori per 35 mesi, ai quali si aggiungerebbero le somme corrisposte a titolo di finanza esterna dalla figlia, la quale si è offerta di versare alla procedura 500,00 euro mensili per 35 mesi, per un totale di (ulteriori) 17.500,00 euro;

-piano dei pagamenti da effettuarsi con l'attivo predetto (esclusione della suddivisione in classi in conformità a quanto previsto dall'art. 74 CCII):

CREDITORI	DEBITO	%	PROPOSTA	TEMPO RIPARTO
Prededuzioni				
OCC compenso	€ 8.881,60	100%	DETRATTO QUANTO GIÀ PAGATO IL 14.12.2023 € 7.573,35	PREVIA AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE EX ART. 81 COMMA 4 CCII AL TERMINE DELL'ESECUZIONE DEL PIANO
Compenso professionista al	€ 3.000,00	75%	€ 2.250,00	A PARTIRE DAL 30 GG DAL PASS. IN GIUD. OMOLOGA CON VERSAMENTI MENSILI DI 1.600 AL MESE (FINANZA PROPRIA)
Compenso MSG	€ 244,00	100%	€ 244,00	A PARTIRE DAL 30 GG DAL PASS. IN GIUD. OMOLOGA E CON VERSAMENTI MENSILI DI € 1.600 AL MESE (FINANZA PROPRIA)
Fondo Spese	€ 200,00	100%	€ 200,00	A PARTIRE DAL 30 GG DAL PASS. IN GIUD. OMOLOGA E CON VERSAMENTI MENSILI DI € 1.600 AL MESE (FINANZA PROPRIA)
TOTALE	€ 12.325,60		€ 10.267,35	
Creditori privilegiati non votanti				
Professionisti	750,00 PARI AL 25% DEL TOTALE	25%	€ 750,00	RINUNCIA SUBORDINATAMENTE ALL'OMOLOGA
INPS	€ 23.128,94	privilegio mobiliare fino a capienza netta delle prededuzioni	€ 23.129,00	CON FINANZA PROPRIA AL VERSAMENTO DELLA 18° RATA
INAIL	€ 131,66	privilegio mobiliare al 100 privilegi mobiliare fino a capienza netta delle prededuzioni	€ 132,00	
TOTALE	€ 23.260,60		€23.261,00	

Creditori privilegiati non votanti (soddisfatti al 100% della capienza mobiliare)				
AGENZIA ENTRATE A RUOLO	€ 405.482,37	5,53%	€ 22.408,29	CON FINANZA PROPRIA AL VERSAMENTO DELLA 35° RATA
AGENZIA ENTRATE NON A RUOLO	€ 1.153,79	5,53%	€ 63,76%	
TOTALE	€ 405.636,16		€ 22.472,05	

Totale provvista distribuita con la priorità assoluta € 56.000,00

A) CREDITORI PRIVILEGIATI DEGRADATI				
AGENZIA ENTRATE A RUOLO	€ 383.074,08	4,29%	€ 16.427,21	CON FINANZA ESTERNA AL VERSAMENTO DELLA 35° RATA
AGENZIA ENTRATE NON A RUOLO	€ 1.090,03	4,29%	€ 46,74	
REGIONE MARCHE	€ 267,90	4,29%	€ 11,49	

SUB TOTALE	€ 384.432,01		€ 16.485,44	
B) CREDITORI CHIROGRAFARI AB ORIGINE				
ADER	€ 19.791,44	4,29 %	€ 848,71	CON FINANZA ESTERNA AL VERSAMENTO DELLA 35° RATA
INPS- INAIL	€ 3.867,47	4,29%	€ 165,85	
SUB TOTALE	€ 23.658,91		€ 1.014,56	
TOTALE A+B	€ 408.090,92		€ 17.500,00	

rilevato che, come dalla documentazione depositata, l'OCC ha provveduto a comunicare la proposta ed il decreto di apertura a tutti i creditori;

letta la relazione sull'esito delle votazioni depositata, in data 10.06.2026, dal dott. Marco Scattolini;

rilevato che:

- come evidenziato dall'OCC, la proposta concordataria non può dirsi approvata, non essendo stato espresso il voto favorevole dei creditori rappresentanti la maggioranza dei crediti, sia in totale sia per classi;
- è stato dirimente il voto contrario espresso dall'Amministrazione finanziaria, la cui adesione avrebbe determinato il raggiungimento della maggioranza;

richiamato, tuttavia, il disposto dell'art. 80 co. 3 CCII, laddove consente al giudice di omologare il concordato minore anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o di assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'art. 79 co. 1 CCII, e, anche sulla base delle risultanze della relazione dell'OCC, la proposta di soddisfacimento dei predetti enti è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria (cd. *cram down* fiscale e previdenziale);

ritenuto che risultino integrate le condizioni sopra indicate per un'omologazione forzata del concordato in parola, laddove, da un canto, come attestato anche dall'OCC, il voto contrario espresso dall'Amministrazione suddetta è stato determinante per il raggiungimento delle maggioranze richieste dal citato art. 79 CCII, dall'altro, la proposta di soddisfacimento dell'ente oppositore contenuta nel piano *de quo* è da reputarsi (maggiormente) conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, in quanto, come si evince chiaramente da un'analisi della situazione patrimoniale della società e della socia

accomandataria, l'apporto esterno su cui si fonda la proposta in esame prevede un soddisfacimento del 9,82 % del credito rivendicato, in luogo del 7,99 % conseguibile in sede di liquidazione.

Tali conclusioni, per il vero, trovano riscontro anche nella relazione dell'OCC, il quale, proprio in merito all'ipotesi del cd. *cram down* fiscale e previdenziale, afferma che:

Tale proposta deve ritenersi vantaggiosa e maggiormente conveniente dell'alternativa liquidatoria, offrendo somme certe e con una soddisfazione parziale anche dei creditori che in eventuale Liquidazione Controllata sarebbero insoddisfatti.

Infatti, in ipotesi di Liquidazione Controllata, come si vedrà più avanti, l'importo complessivo dei canoni di affitto di azienda che la Sas incasserà in un arco temporale di tre anni, al netto delle imposte stimate, consentirebbe la soddisfazione integrale del creditore INPS, una soddisfazione pari a circa l'8 % del debito complessivo del creditore FISCO e nulla per i creditori degradati a chirografo e chirografi *ab origine*.

tenuto conto, peraltro, anche delle condivisibili perplessità espresse dall'OCC nella relativa relazione di voto circa la natura delle obiezioni sollevate dall'[REDACTED], la quale ha fondato il proprio dissenso, essenzialmente, sulla circostanza che sarebbero stati compiuti atti in frode all'Amministrazione finanziaria, in quanto, a prescindere dal volume di affari, di cui peraltro si contesta la contrazione, non sarebbe mai stato versato -perciò deliberatamente- alcun importo all'erario. Segnatamente, l'ente oppositore lamenta la genericità del ricorso e della relazione dell'OCC nell'indicare le cause del sovraindebitamento, a suo dire, prive di qualsivoglia riscontro oggettivo, ma, soprattutto, denuncia la sussistenza di una condotta immeritevole che renderebbe inammissibile la proposta in commento.

In merito, giova precisare che, per quanto concerne l'identificazione dei fattori all'origine della crisi, sia il ricorso che la relazione dell'ausiliario designato, descrivono con accuratezza la pluralità di fattori che hanno condotto al progressivo indebitamento della proponente, indicando altresì le circostanze di tempo e di luogo che sono state dirimenti per pervenire alla drastica riduzione dell'attivo realizzato, ma, soprattutto, si soffermano

sull'indicazione dei costi di gestione che hanno cagionato l'esposizione debitoria in commento. Nella relativa manifestazione di dissenso, invece, l'Agenzia tiene conto solo del volume di affari, mentre non considera le spese sostenute che, al contrario, sono dirimenti per acclarare l'effettiva flessione dei guadagni.

Quanto alla presunta immeritevolezza, invece, preme ricordare che tale requisito, richiesto per altre procedure (ristrutturazione debiti consumatore), non figura tra quelli prescritti dall'art. 77 CCII, il quale, piuttosto, esige "l'assenza di atti commessi in frode ai creditori", ovvero, di iniziative tese a ridurre artificiosamente il proprio patrimonio e con esso la garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 c.c., tra i quali, tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dall'ente oppositore, non può includersi l'omesso, anche reiterato, versamento delle imposte, laddove, come nel caso di specie, tale omissione sia ascrivibile esclusivamente alla necessità di mantenere operativa l'attività commerciale attraverso il pagamento di fornitori e collaboratori. Peraltro, come attestato anche dall'OCC nella relativa relazione, la proponente, ad ulteriore riprova dell'assenza di una condotta deliberatamente volta a sottrarre al fisco i propri beni, ha anche effettuato diversi tentativi di regolarizzazione del debito tributario, sottoforma di richieste di rateizzazione, poi non riuscite per l'eccessivo carico finanziario rispetto ai flussi di cassa dell'attività esercitata.

Le descritte obiezioni, pertanto, figurano come un ostacolo del tutto infondato ed immotivato alla realizzazione del concordato in parola;

ritenuto, pertanto, sulla scorta di tutto quanto sopra evidenziato, che sussistano i presupposti per omologare il concordato minore proposta []

[], con effetti da estendersi anche alla socia accomandataria illimitatamente responsabile, []

[]

letto l'art. 80 CCII;

PQM

-omologa il concordato []

[], con effetti da estendersi al socio accomandatario, []

-dispone che alla presente sentenza sia data pubblicità mediante pubblicazione sul sito del Tribunale di Macerata, a cura della cancelleria;

-dispone che l'OCC, dott. Marco Scattolini, provveda a dare immediata comunicazione della presente sentenza a tutti i creditori e ne curi la trascrizione presso gli uffici competenti;

-conferma che, sino al momento in cui la sentenza di omologazione diventerà definitiva, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né essere disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio della ricorrente da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, anche in relazione al socio accomandatario,

-prescrive che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del concordato minore e riferisca per iscritto al giudice sullo stato dell'esecuzione ogni sei mesi;

-stabilisce che lo svincolo delle somme debba essere richiesto al giudice, così come la cancellazione delle formalità secondo quanto previsto dall'art. 81 CCII;

-dispone che, terminata l'esecuzione, l'OCC presenti al giudice una relazione finale;

-rammenta che la ricorrente è tenuta al compimento di ogni atto necessario a dare esecuzione al concordato omologato;

-dichiara chiusa la procedura.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito anche all'Ufficio del Registro delle Imprese ed al p.m. in sede, nonché per gli adempimenti di competenza.

Macerata, 23.06.2026

Il Giudice

Dott.ssa Filomena Di Gennaro